



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



**IOV- FORNITURA DI ARREDI VARI PER I NUOVI AMBULATORI 1^ PIANO
PRESSO OSPEDALE BUSONERA E PRESSO U.O.C. RADIOTERAPIA –
RADIOTERAPIA METABOLICA- SEZIONE PROTETTA – PRESSO
PALAZZINA RADIOTERAPIA DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO**

* * * * *

CAPITOLATO TECNICO

Art. n.1 – Premessa

Codesto ente ha la necessità di ammobiliare:

-nr. 6 ambulatori presso il 1° piano dell'ospedale Busonera via Gattamelata, 64 - 35128 Padova ;35127, Padova (Pd)

-area antistante le stanze 5/6 e 7/8 U.O.C. Radioterapia – Radioterapia Metabolica - sezione protetta – piano terra presso Palazzina Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto, Via Giustiniani 2, 35127 Padova (Pd);

La fornitura di arredi richiesta potrà subire cambiamenti in ragione delle esigenze non previste che emergeranno per ragioni cliniche.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è la Dr.ssa Maria Zanandrea.

Art. n.2 - Oggetto del contratto

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura, montaggio e allestimento a regola d'arte di arredi d'ufficio a ridotto impatto ambientale, nonché la manutenzione, ordinaria e straordinaria degli stessi, presso il 1° piano dell'ospedale Busonera via Gattamelata, 64 - 35128 Padova ;35127, Padova (Pd) e U.O.C. Radioterapia – Radioterapia Metabolica - sezione protetta – presso Palazzina Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto, Via Giustiniani 2, 35127 Padova (Pd);

Tutti i prodotti proposti, compresi i relativi imballaggi, devono essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022 (criteri ambientali minimi per arredi interni). La comprova della conformità degli arredi proposti a tali criteri dovrà essere fornita dall'affidatario del presente contratto, prima della stipula dello stesso, mediante produzione della documentazione descritta nel successivo articolo 3.

La fornitura dovrà indicativamente comprendere:

per i NR. 6 AMBULATORI presso il 1° Lato Est piano dell'ospedale Busonera via Gattamelata, 64 - 35128 Padova

- **NR 6 SCRIVANIE** su quattro gambe, colore bianco, misura 160x80 cm o misure similari, prodotto con collanti a basso contenuto di formaldeide in classe E1, rivestito in laminato plastico, ignifugo (colore da individuare sulla cartella colore proposta dalla ditta);
- **NR.6 CASSETTIERE** a 3 cassetti da abbinare alle scrivanie, su ruote, con chiave, prodotto con collanti a basso contenuto di formaldeide in classe E1; - rivestito in laminato plastico, materiale ignifugo;
- **NR. 6 APPENDIABITI A COLONNA** colore nero;
- **NR. 6 ARMADI COLONNA VETRINA 2 ANTE** con ripiani larghi 93 cm x profondità 51 cm x altezza 209 cm (circa) da abbinare alle scrivanie prodotto con collanti a basso contenuto di formaldeide in classe E1, rivestito in laminato plastico, ignifugo, con serratura (colore da individuare sulla cartella colore proposta dalla ditta);
- **NR. 6 SCHERMATURE SOLARI** tenda del tipo a rullo;

tubo di avvolgimento di sezione adeguata all'accoglimento del rullo di tessuto, -tessuto ignifugo, facilmente pulibile e lavabile senza che le dette operazioni rechino danno per la loro applicazione; tessuto ombreggiante (con percentuale di filtraggio massima pari al 3%), sistema di movimentazione a catenella in pvc o simili, comunque per la medesima funzione; fissaggio preferibilmente a soffitto, opzionalmente a serramento, con viteria e supporti adeguati a mantenere il carico portato dal corpo tenda nella sua interezza, in modo da evitare che i serramenti apribili vengano ostacolati dai tendaggi stessi; eventuali supporti (profili di fissaggio) per mantenere l'allineamento orizzontale rettificato all'interno di ogni singolo vano.

Per il Corridoio adiacente stanze 5/6 e 7/8 U.O.C. Radioterapia – Radioterapia Metabolica - sezione protetta – presso Palazzina Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto, Via Giustiniani 2, 35127 Padova (Pd);

- **Nr. 2 TAVOLINI RIPIEGABILI A PARETE destinati alla consumazione del pasto dimensioni indicative profondità 50 cm e 60 cm** lunghezza prodotto con collanti a basso contenuto di formaldeide in classe E1, rivestito in laminato plastico, ignifugo, (colore da individuare sulla cartella colore proposta dalla ditta)

Art. n.3 Sopralluogo

Al fine di poter presentare la migliore offerta economica per ogni reparto, si chiede di effettuare un sopralluogo, prima della presentazione dell'offerta, con le seguenti modalità:

Per quanto riguarda arredo degli ambulatori situati al 1° piano: luogo davanti l'ingresso dell'ospedale Busonera via Gattamelata, 64 - 35128 Padova ;35127, Padova (Pd)

Referente: personale dell'ufficio Tecnico

Per quanto riguarda arredo Radioterapia Metabolica - sezione protetta luogo: davanti l'ingresso della Palazzina Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto, Via Giustiniani 2, 35127 Padova (Pd);

Referente: personale dell'ufficio Tecnico, dott.ssa Marta Paiusco e dott.ssa Federica Vianello

A tal fine la ditta dovrà inviare una richiesta tramite apposito canale di comunicazione Sintel indicando il nominativo del referente e un recapito per concordare i tempi del sopralluogo.

Si precisa che verranno forniti dal personale dell'Ente i dispositivi di protezione individuali necessari.

Art. n.4 - Criteri Ambientali Minimi

La fornitura dovrà essere conforme a quanto stabilito dal DM 23 Giugno 2022 n. 254, G.U. n. 184 del 8 agosto 2022 in materia di CAM. Gli operatori economici concorrenti possono proporre dei miglioramenti rispetto ad essi, che siano qualitativamente non inferiori in termini di durabilità, stabilità e resistenza sempre nel rispetto della normativa vigente.

L'operatore all'atto di presentazione delle offerte tecniche dovrà fornire tutta la documentazione/certificazione in suo possesso comprovante la rispondenza della fornitura alla normativa su indicata in materia di CAM.

Art. n.5 – Consegna, allestimento e collaudo dei prodotti

I prodotti saranno consegnati presso gli ambulatori presso il 1° piano dell'ospedale Busonera via Gattamelata, 64 -



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

35128 Padova ;35127, Padova (Pd) e U.O.C. Radioterapia – Radioterapia Metabolica - sezione protetta – piano terra presso Palazzina Radioterapia dell'Istituto Oncologico Veneto, Via Giustiniani 2, 35127 Padova (Pd);

La consegna dovrà avvenire nei giorni e nelle fasce orarie concordati con l'Amministrazione Contraente.

La consegna, l'installazione e il montaggio degli arredi sarà effettuata a cura e spese del Fornitore.

L'Amministrazione si impegna a rendere i locali liberi da ogni impedimento che ostacoli la consegna e l'allestimento dei prodotti ordinati nei termini stabiliti; in caso contrario l'Amministrazione dovrà avvertire, mezzo posta elettronica, il Fornitore almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data fissata per la consegna.

Il Fornitore dovrà consegnare e allestire i locali con i prodotti oggetto dell'Ordinativo di Fornitura entro il termine indicato nell'offerta e decorrente dalla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura (salvo termini inferiori offerti in fase di gara o termini diversi derivanti da specifici accordi con l'Amministrazione).

La fase di allestimento comprende il montaggio e l'installazione dei prodotti di arredo nonché l'asportazione ed il trasporto ai centri di raccolta e recupero autorizzati dei materiali di risulta e degli imballaggi da eseguirsi nel rispetto della normativa vigente e di tutte le disposizioni contenute nella IV parte del Codice Ambientale, laddove applicabili.

Entro il termine di n. 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di fine allestimento, l'Amministrazione Contraente potrà sottoporre a collaudo i prodotti.

Il collaudo è inteso quale verifica che i prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico e dichiarate in sede di Offerta Tecnica e che siano in grado di eseguire le funzioni di cui alla documentazione tecnica, ove prevista nel Capitolato tecnico (informazioni sull'uso previsto, istruzioni sulla manutenzione), e che, in caso di progettazione, i prodotti siano stati allestiti conformemente al progetto approvato.

Il collaudo, che potrà riguardare i prodotti oggetto del Contratto di Fornitura e dovrà avvenire alla presenza del Fornitore, che deve essere avvertito con congruo anticipo.

Il collaudo si intende positivamente superato solo se tutti i prodotti collaudati risultino in possesso delle predette caratteristiche e risultino funzionare correttamente.

Delle suddette attività verrà redatto apposito verbale di collaudo che, in caso di esito positivo, verrà firmato dal personale incaricato in forza dell'Amministrazione Contraente e controfirmato dal Responsabile del Servizio del Fornitore, se presente.

Art. n.6 - Garanzia, manutenzione e disponibilità delle parti di ricambio

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall'ordinativo di fornitura ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per lo stesso periodo.

Il costo delle parti di ricambio, dovrà essere esplicitato nei documenti di acquisto, e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito; si chiede l'indicazione di eventuali parti di ricambio a costo zero.

A decorrere dalla data di accettazione di ciascun ordinativo di fornitura, il Fornitore dovrà garantire il perfetto funzionamento dei prodotti oggetto della fornitura ed il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria per il periodo indicato nella Scheda Componente Tecnica presentata dal fornitore in sede di gara.

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio.

Il Fornitore dovrà garantire la reperibilità di tutte le parti di ricambio per un periodo pari alla durata della garanzia che decorre dalla data di accettazione di ciascun ordinativo di fornitura.

Gli interventi in garanzia atti ad assicurare la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta d'intervento, pena l'applicazione delle penali.

Nulla potrà essere addebitato all'Amministrazione per gli interventi sopra descritti

Art. n. 7 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si impegna:

- ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Oncologico Veneto, approvato con deliberazione n. 568 del 27/09/2018; e reperibile al link: <https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2021/01/Codice-di-comportamento-aggiornamento-2018.pdf>, pena la risoluzione del contratto;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto;
- a rispettare incondizionatamente il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 17 della l. 19 0/2012). La mancata accettazione del Patto di integrità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.
- a dare comunicazione tempestiva all'istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto steso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

- a dare immediata comunicazione all’istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- a riferire tempestivamente all’Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L’aggiudicatario, inoltre, si impegna ad inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto:

- la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 159/2011;
- una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura;
- la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore;
- la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di riferire tempestivamente all’Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d’arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall’Istituto.

L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subiti da persone o cose, in dipendenza dell’esercizio dell’appalto, con ciò esonerando l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell’esecuzione e gestione dell’appalto stesso.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Inoltre, l'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Qualunque evento che possa influenzare l'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato al DEC nel più breve tempo possibile.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il DEC fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni.

L'Aggiudicatario deve essere altresì in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l'esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente. Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, l'Aggiudicatario, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito nel presente Capitolato, eseguirlo in ritardo. I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione. A tal scopo l'Aggiudicatario deve porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale.

Art. n.8 - Penali da ritardo e da inadempimento

L'Aggiudicatario è obbligato all'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e della integrale e perfetta erogazione dei livelli di servizio/prestazione stabiliti nel presente Capitolato.

Per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dai documenti di gara, l'Istituto potrà applicare nei confronti della Società Aggiudicataria una penale da inadempimento, commisurata all'entità della carenza e alla gravità delle conseguenze derivanti dalla stessa all'attività clinica e all'immagine dell'ente.

Si precisa, altresì, che per ogni eventuale ritardo nell'esecuzione del presente appalto, si procederà, ai sensi dell'art. 113-bis comma 4 del Codice, ad applicare penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali saranno calcolate in misura giornaliera compresa tra il 0,3% per mille e il 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%. In caso di applicazione di penali al di sopra di tale limite, il contratto verrà risolto di diritto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.

A seguito della valutazione della gravità dell'infrazione riscontrata e segnalata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il R.U.P. contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'Istituto deciderà sull'applicazione della penale.

Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate al fornitore le penali come stabilite dal Rup.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC.



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:

- sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono;
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa avesse in corso con l'Istituto;
- mediante escussione del deposito cauzionale.

In tale ultimo caso, l'integrazione della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell'Istituto.

Resta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal codice civile.

Art. n.9 - Rischi da interferenza

La Stazione Appaltante, allo stato attuale, non ha rilevato rischi da interferenza. Nel caso la ditta fornitrice rilevi la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza.

Prima dell'avvio della fornitura verrà convocata una riunione di coordinamento, ai fini della sicurezza (ex art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) e della sottoscrizione del DUVRI.

Art. n.10 - Modalità di fatturazione e pagamenti

Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dall'emissione di ciascun certificato di regolare esecuzione, come previsto al precedente articolo, da parte del Rup. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto beni/lavori/servizi sanitari e dalla peculiarità dell'ente appaltante, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Contestualmente all'emissione di ciascun certificato di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni dall'adozione dello stesso, il Rup emetterà il certificato di pagamento. L'affidatario emetterà le fatture a seguito del certificato di pagamento rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento e per l'importo corrispondente. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.

Le parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica.

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura.

La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/02. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura

Art. n.11 - Cessione del contratto e cessione del credito

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

-sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;

-posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

Art. n.12 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. n.13 - Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, dal codice civile e dal protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019.

In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale.
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, de
- gli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'Istituto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011.

In caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel d.lgs. 36/2023, si applica il codice civile e il protocollo di legalità.

L'Istituto Oncologico Veneto in caso di inadempimento del fornitore anche di uno solo degli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante PEC, un termine non inferiore a 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

L'Istituto Oncologico Veneto, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi degli artt. dal 94 al 97 del D.Lgs. 36/2023;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010;
- in caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Istituto Oncologico Veneto;
- esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D. Lgs 159/11 rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di Legalità della Regione Veneto di cui ratificato con DGR 1036 del 4 agosto 2015;
- nel caso in cui l'ammontare delle penali contestate superi il 10% del valore del contatto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Istituto Oncologico Veneto il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Istituto Oncologico Veneto rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato alla ditta inadempiente. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà alla ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Istituto Oncologico Veneto e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. n.14 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

Gli operatori economici si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle lavorazioni oggetto delle singole lettere d'ordine in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

Il personale dell'Aggiudicatario dovrà essere in regola con la formazione obbligatoria di cui al Titolo I del d.lgs 81/08, art. 37.

Tutti gli oneri necessari a garantire il rispetto delle norme sanitarie, di sicurezza ed antinfortunistica degli addetti ai lavori sono a carico della ditta che è tenuta a rispettare sotto la propria ed esclusiva responsabilità le citate norme ed è diretta ed unica responsabile dell'adozione di quegli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.

Tutti i tecnici dell'impresa che interverranno dovranno possedere le idonee conoscenze e competenze tecniche e l'adeguata strumentazione necessaria per intervenire sulle apparecchiature fornite.

Art. n.15 Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Padova. In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta affidataria non potrà sospendere o interrompere il servizio.

Art. n.16 Norme e condizioni finali

Per ogni altra norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente capitolato, valgono le norme vigenti per la disciplina dei Contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.